



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO

Protocollo di Accoglienza BES




Premessa

Il protocollo Bes è uno strumento di inclusione all'interno di ogni Istituzione scolastica: permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente coinvolto, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente ed educatore, alle Funzioni Strumentali di riferimento nell'Istituto.

Questo documento, elaborato dal gruppo TEAM INCLUSIONE del nostro Istituto, vuole essere una guida per supportare le famiglie e i docenti nel percorso di accoglienza degli alunni nonché nell'accompagnamento nel loro percorso scolastico; l'intento è quello di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all'interno dell'Istituto.

Definizione di BES

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi.



BES

Studenti con
Bisogni Educativi Speciali
COMPREDONO:

1- DISABILITÀ (HC)

Sono gli studenti
diversamente

CERTIFICAT
DALL' ASL O ENTI
ACCREDITATI

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

SITUAZIONE A
CARATTER
PERMANENTE

A scuola si redige:

- P.E.I.

2- DISTURBI EVOLUTIVI

Si intendono alunni con:

- DSA
- Deficit del linguaggio
- Deficit abilità non
- Deficit coordinazione motoria
- ADHD (attenzione, iperattività)
- Funzionamento intellettuale
limite
- Spettro autistico lieve

- CERTIFICATI DALL'ASL O ENTI
ACCREDITATI.

- CERTIFICATI DA PRIVATI
(purché entro gli anni terminali
di ciascun ciclo scolastico sia
presentata la certificazione ASL

NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

SITUAZIONE A
PERMANENTE:

A scuola si redige:

- P.D.P.

3- DISAGIO LINGUISTICO, CULTURALE, SOCIALE

Si intendono coloro che con continuità,
o per determinati periodi, possono
manifestare Bisogni Educativi Speciali:
o per motivi fisici, biologici, fisiologici,
psicologici, sociali rispetto ai quali
necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta.

- Svantaggiati linguistici
- Svantaggiati socio-economici.
- Svantaggiati culturali
- Alunni con disagio
comportamentale/relazionale

RILEVATI DA CONSIGLIO DI
CLASSE/TEAM DEI
DOCENTI,

Individuati sulla base di elementi oggettivi
(es. segnalazione dei servizi sociali)
Ovvero di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche.

NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO


SITUAZIONE A
TRANSITORIO:

Si redige solo: PDP ridotto


ITER PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

All'arrivo della documentazione il lavoro dei docenti è generalmente articolato nei vari passaggi di seguito schematizzati


PRIMA TAPPA



SECONDA TAPPA



TERZA TAPPA



RIASSUMENDO...

A livello di Consigli di Classe si prevede che tutti gli alunni in situazione di disagio abbiano diritto ad uno specifico piano:

Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Formulato in base all'art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità;

Piano Didattico Personalizzato (PDP) formulato in base all'art. 5 del DM n. 5669 del 12/7/2011 per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili al punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012;

II PEI

Il PEI (Piano educativo individualizzato) è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, (docenti curricolari e insegnante di sostegno), con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

Tale documento include:

- ✓ i dati dell'alunno
- ✓ la situazione di partenza dell'alunno in ottica ICF (area senso-percettiva-motorio-prassica, area della comunicazione, area dell'autonomia personale, area della relazione, area cognitiva e degli apprendimenti, aree di vita principale)
- ✓ la Progettazione educativa e quella didattica
- ✓ l'orario settimanale della classe e del docente di sostegno
- ✓ l'organizzazione del lavoro (modalità di intervento del docente di sostegno, ambiti disciplinari e suddivisione oraria degli interventi di sostegno, altre risorse umane coinvolte, attività/laboratori,...)
- ✓ le metodologie utilizzate per favorire l'inclusione
- ✓ gli strumenti e i materiali impiegati
- ✓ le modalità e i tempi per la verifica e le modalità di valutazione.

Il PEI viene redatto entro il primo bimestre di scuola di ogni anno scolastico e viene verificato periodicamente, con la possibilità di effettuare in itinere gli adeguamenti necessari. Successivamente viene condiviso con le famiglie e sottoposto all'approvazione dello specialista referente del caso.

II PDP

La redazione del PDP (Piano didattico personalizzato) compete ai docenti e deve contenere e sviluppare i seguenti punti:

- ✓ dati relativi all'alunno;
- ✓ descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
- ✓ caratteristiche del processo di apprendimento;
- ✓ strategie e strumenti utilizzati per lo studio;
- ✓ strategie metodologiche e didattiche adeguate;
- ✓ strumenti compensativi e misure dispensative;
- ✓ criteri e modalità di verifica e valutazione;
- ✓ patto con la famiglia (assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia).

La redazione del PDP avviene:

- all'inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati;
- in corso d'anno nel caso di nuove segnalazioni.

Il PDP è modificabile in itinere e deve essere verificato periodicamente a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe con condivisione della famiglia. La stesura del documento è obbligatoria in presenza della certificazione predisposta da un medico specialista. In tutti gli altri casi individuati dal consiglio di classe la stesura è a discrezione dello stesso.

COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

COORDINATORI DELLE CLASSI, in cui siano inseriti alunni con DSA/BES. Il

Coordinatore di classe è tenuto a:

- informare i propri consigli di classe ed eventuali supplenti della presenza e delle caratteristiche dell'alunno con bisogni educativi speciali.
- predisporre il lavoro per la compilazione del PDP;
- convocare le famiglie per coinvolgerle nella stesura del PDP;
- monitorare l'applicazione del PDP.

CONSIGLI DI CLASSE, in cui siano inseriti alunni con DSA/BES. Il

Consiglio di classe è tenuto a:

- osservare lo studente, anche mediante somministrazione di prove specifiche;
- individuare le difficoltà e le potenzialità dell'alunno/a entro il primo

- bimestre di scuola effettivo (ottobre-novembre);
- **stendere un PDP – Piano Didattico Personalizzato- (entro tre mesi dalla presentazione del certificato)**, in cui saranno specificate le misure dispensative e compensative ritenute più idonee per l'alunno/a;
 - attuare strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo piuttosto che dispensativo;
 - adottare, solo se strettamente necessario, misure dispensative finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo;
 - realizzare attività d'apprendimento in classe che favoriscano l'inclusione
 - personalizzare la didattica e le modalità di verifica;
 - promuovere la creazione di un clima relazionale, sostenendo l'autostima e la motivazione;
 - ove la diagnosi sia successiva alla fine dell'anno solare, produrre un PDP entro e non oltre la fine del mese di marzo, tenendo conto dei 90 giorni necessari per la sua predisposizione.

RUOLO DEL SINGOLO DOCENTE

Per fornire risposte efficaci agli alunni ed alle loro famiglie, è necessario che il personale docente possieda gli strumenti base di conoscenza e competenza per poter affrontare e sviluppare con padronanza e senso di corresponsabilità il progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

In particolare ogni singolo docente dovrà:

1. curare con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici, e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione.
2. mettere in atto strategie di recupero/potenziamento;
3. segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
4. prendere visione della certificazione diagnostica, che può essere consegnata in ogni periodo dell'anno scolastico (entro la fine del mese di marzo dell'anno scolastico), rilasciata da organismi preposti (ASL – servizio di NPI)
5. procedere, in collaborazione con gli altri docenti di classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti. I docenti produrranno il PDP partendo da un'attenta lettura della diagnosi anche decidendo, se ritenuto opportuno, di contattare lo specialista che l'ha redatta.

COMPITI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

La scuola provvede, tramite i suoi docenti, a segnalare alla famiglia le eventuali evidenze di un possibile D.S.A/BES al fine di avviare il percorso per la diagnosi, invitandola a rivolgersi ai soli Servizi Sanitari di Base in quanto la legge prevede che

siano gli unici a poter formulare diagnosi e certificazioni legali per la scuola.

Il documento di certificazione diagnostica viene consegnato dalla famiglia alla Segreteria che lo protocolla, ne consegna una copia al D.S. (che provvederà ad inoltrarla ai docenti del Consiglio di classe) e un'altra la allega all'interno del fascicolo personale dell'alunno/a.

Adotta modalità valutative che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare (relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove) riservando attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari più che alla forma.

Attua ogni strategia didattica per consentire agli alunni con D.S.A./BES l'apprendimento delle lingue straniere, privilegiando l'espressione orale e progettando e valutando le prove scritte solo secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse all'alunno/a con D.S.A./BES.

Predisporre, entro il 1° trimestre scolastico (per diagnosi consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico) ed in stretta collaborazione con la famiglia, un documento denominato P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) articolato come segue:

- Dati anagrafici dell'alunno;
- Attività didattiche personalizzate;
- Strumenti compensativi utilizzati;
- Misure dispensative adottate;
- Forme di verifica e valutazione personalizzate.
- Patto con la famiglia

Sulla base di tale documentazione, verranno poi predisposte le modalità delle prove delle verifiche in corso d'anno e a fine ciclo. A tale scopo è necessario allegare una relazione o lo stesso PDP ai documenti richiesti per gli Esami di Stato (relazioni coordinatori).

La scuola si attiva per far condividere gli obiettivi educativi e didattici con la famiglia ed il servizio sanitario.

Predisporre quindi periodicamente incontri con le famiglie coinvolte, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

Il percorso didattico personalizzato verrà sviluppato sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA/BES adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino principalmente le funzioni non coinvolte nel disturbo.

La scuola, inoltre:

Propone interventi formativi in materia di DSA/BES.

Attua convenzioni e protocolli di intesa con Enti esterni.

Predisporre interventi di rilevazione precoce anche avvalendosi di esperti esterni.

Predisporre sportelli di ascolto per le problematiche relative a DSA/BES.

RISORSE ESTERNE COINVOLTE E COMPITI

LA FAMIGLIA

La **famiglia** è la prima che si può avvedere delle difficoltà del proprio figlio.

Compiti della famiglia:

- richiede un colloquio con i docenti, per un'eventuale osservazione specifica e sistematica attraverso apposito modello;
- richiede la/le visite al servizio sanitario previa consegna della documentazione dalla scuola (eventuali osservazioni scritte, risultati di monitoraggi e screening, per esenzione dal ticket, (art.2 legge 289/90);
- consegna, se lo ritiene opportuno, la diagnosi alla scuola, depositandola in segreteria e facendola protocollare (o spedire con raccomandata A/R, similmente per la richiesta di compilazione del PDP)
- collabora ad individuare e condividere con i docenti le linee del percorso didattico personalizzato da seguire con l'applicazione di eventuali strategie dispensative e strumenti idonei, formalizzati nel PDP;
- formalizza con la scuola il piano didattico- educativo personalizzato (PDP);
- sostiene emotivamente il ragazzo;
- controlla costantemente e giornalmente i compiti assegnati;
- aiuta e coadiuva attivamente al lavoro scolastico del figlio;
- collabora al percorso riabilitativo eventualmente consigliato dagli specialisti
- incoraggia e valorizza al raggiungimento dei traguardi e quelli raggiunti;
- rafforza l'autostima ed elogia i progressi sia in ambito scolastico che personale e nelle relazioni con i docenti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi e nei metodi di studio;
- considera e riconosce non solo il significato valutativo, ma anche quello formativo delle singole discipline.

GLI SPECIALISTI:

- Valutano i casi segnalati ed eventualmente emettono la diagnosi su modello conforme alla normativa vigente
- Forniscono indicazioni al Consiglio di classe circa strategie migliorative, strumenti compensativi ed eventuali misure dispensative.

LA NORMATIVA

Legge 104/1992 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie e integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).

La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato. Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono, dunque, per la Legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Viene inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarietà del docente di sostegno.

In particolare:

Definizione di handicap Art. 3 - “È persona in situazione di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d’apprendimento, di relazione o d’integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d’emarginazione.”

Accertamenti dell’handicap Art. 4 - “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all’articolo 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n° 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”

Art. 6 - Gli insegnanti di sostegno assumono contitolarietà delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti.

Inserimento e integrazione sociale Art. 8 - “L’inserimento e l’integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante: ...(comma d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto allo studio della persona in situazione di handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente o non docente.”

Diritto all'educazione e all'istruzione Art. 12 commi 1-2-3 1-“All'alunno da 0 a 3 anni in situazione di handicap è garantito l'inserimento negli asili nido.” 2-“È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.” 3-“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico”. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, **riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)**, assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificatamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.

DM. 5669 del 12.07.2011 Corredato di allegato con le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”.

Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.

NOTA MINISTERIALE del 24.07.2012 Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”.

La nota sancisce che:

- ☒ la diagnosi debba essere tempestiva e prodotta non oltre il 31 marzo, per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo di studi;
- ☒ il percorso diagnostico venga attivato solo dopo che la scuola abbia attuato gli interventi educativi e didattici previsti dalla L. 170/2010
- ☒ se il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di rilasciare la certificazione in tempi utili, le Regioni forniscono criteri qualitativi per l’individuazione dei soggetti privati accreditati per il rilascio delle diagnosi;
- ☒ la certificazione dei DSA deve evidenziare precisi elementi: la nota li indica e propone un modello di certificazione per i DSA.

LINEE GUIDA MINISTRO PROFUMO del 27 DICEMBRE 2012

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

MODALITÀ OPERATIVE: FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

FASI	TEMPI	ATTIVITÀ PER L'ALUNNO BES
ISCRIZIONE	Entro il termine stabilito annualmente da norme ministeriali.	L'alunno può visitare la scuola con la famiglia ed avere un primo contatto conoscitivo. Successivamente la famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'istituto nei termini prestabiliti. La famiglia dovrà far pervenire, tempestivamente, la certificazione attestante la diagnosi.
PRE-ACCOGLIENZA	Entro giugno	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola, viene assicurato il passaggio di notizie sugli alunni diversamente abili o con altro BES attraverso incontri tra docenti curricolari e di sostegno (oltre ad eventuali educatori) della scuola di provenienza e docenti curricolari, con la presenza del referente BES della nuova scuola.
CONDIVISIONE	A giugno	Presentazione dell'alunno a tutti gli insegnanti della classe in base alle modalità concordate all'interno dei singoli gradi di scuola.
ACCOGLIENZA	A settembre	Durante la prima settimana di scuola vengono predisposte attività rivolte alle classi prime, finalizzate ad un positivo inserimento. Viene costruito un primo percorso didattico e nel contempo vengono messe in atto le fasi del progetto di accoglienza predisposto.
INSERIMENTO	Settembre, ottobre primo periodo di frequenza	Dopo una prima osservazione e conoscenza dell'alunno e della classe, gli insegnanti contattano gli operatori o enti che seguono gli allievi in percorsi riabilitativi di vario tipo. I docenti incontrano i genitori degli alunni per la raccolta di informazioni utili.
DOCUMENTAZIONE	Entro novembre	I docenti procedono con l'analisi della situazione di partenza, registrando aspetti significativi sulle modalità di lavoro dell'allievo e individuando difficoltà, potenzialità, punti di forza. Viene definito il PEI o il PDP dai docenti della classe in collaborazione con la famiglia che controfirma il documento.
INCLUSIONE	Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Vengono messi in atto tutti gli interventi per favorire l'inclusione dell'alunno all'interno della classe.

VALUTAZIONE	Durante tutto il corso dell'anno scolastico	<p>Per gli alunni diversamente abili la valutazione è finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none">- mettere in evidenza il progresso dell'alunno ed è effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, con riferimento agli obiettivi programmati nel PEI. In sede di scrutinio si valuteranno i risultati conseguiti dallo studente rispetto agli obiettivi prefissati nel PEI;- verificare la validità degli interventi educativo- didattici attraverso un iter valutativo costante e continuo e, se necessario, modulare l'azione didattica secondo la risposta dell'alunno, secondo le sue potenzialità ed esigenze legate agli stati psicofisici mutevoli dovuti alle caratteristiche delle varie patologie.- Per gli alunni con DSA o altro BES la valutazione tiene conto dei criteri fissati all'interno del PDP, avendo cura di valorizzare sempre il percorso di apprendimento dell'allievo.
--------------------	---	---